

STATUTO
"FONDAZIONE Mauro Crocetta"
COSTITUZIONE, SEDE e DURATA

Art. 1 - DENOMINAZIONE E FINALITA'

E' costituito l'Ente denominato **"FONDAZIONE Mauro Crocetta"** al fine di promuovere lo studio, tutelare e valorizzare l'arte e la cultura, al fine di onorare, in misura degna, perenne e viva, e rispettare le volontà in memoria dell'artista, prematuramente scomparso, Mauro Crocetta, nato a Trinitapoli (FG) il 22 luglio 1942 e deceduto il 9 giugno 2004.

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue gli scopi di cui al successivo articolo 4 (quattro) e risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 361/2000.

La Fondazione si basa su norme organizzative ispirate a principi costituzionali e a criteri di trasparenza amministrativa.

Art. 2 - SEDE

La Fondazione ha sede nel Comune di Martinsicuro (TE).

La Fondazione può istituire sedi secondarie, in Italia ed all'estero, e/o può trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune o in altre città, purché all'interno del territorio nazionale.

Art. 3 - DURATA

La Fondazione ha durata illimitata nel tempo.

SCOPO

Art. 4 - SCOPO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, è apartitica ed è finalizzata allo studio ed alla promozione della cultura e dell'arte.

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed Enti Pubblici e privati.

Scopo della Fondazione è quello di perseguire e proporre, nell'ambito del territorio regionale, nazionale ed internazionale, lo studio, la promozione, la divulgazione, l'istruzione, la ricerca, la formazione nel settore delle attività artistiche - culturali, nonché di promuovere la conservazione e la conoscenza delle opere intellettuali ed artistiche dell'artista Mauro Crocetta, in ogni loro forma ed espressione.

Le attività che la Fondazione svolgerà potranno essere rivolte anche al sociale ed all'integrazione tra culture.

La Fondazione nasce per rispettare ed eseguire le volontà del maestro MAURO CROCETTA; in particolare, tra i fini perseguiti dalla Fondazione, è compresa ogni attività di studio dell'intera opera artistica (letteraria e scultorea) del maestro Mauro Crocetta, nonché ogni attività di conservazione e gestione delle sue opere, anche attraverso la realizzazione di un centro studi e gestione di un museo per la conoscenza dell'opera del maestro.

La Fondazione può:

1. Promuovere ed organizzare mostre, seminari, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo eventualmente anche alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
2. Promuovere ricerche e studi relativi alla critica letteraria ed artistica, in Italia ed all'estero;
3. Promuovere e gestire manifestazioni di particolare interesse storico, artistico, culturale e sociale;
4. Pubblicare cataloghi, riviste, libri o periodici nel campo della cultura e dell'arte;
5. Intrattenere rapporti con Musei ed Enti, nazionali ed internazionali, per la promo-

zione dell'arte in generale, per la diffusione dell'opera del maestro Mauro Crocetta e per il perseguimento delle finalità e degli scopi della Fondazione;

6. Realizzare progetti volti a favorire la divulgazione e collaborazione nella creazione, gestione e realizzazione di attività artistiche, culturali, didattiche, di formazione e sociali.

La Fondazione potrà svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento delle proprie finalità ed, in particolare, si propone:

- di garantire e promuovere la corretta divulgazione e informazione relativa alle opere figurative del Maestro MAURO CROCETTA, attraverso la loro esposizione, temporanea o permanente, la loro catalogazione e conservazione, al fine di promuovere ed assicurare la conoscenza e l'attenzione storica e critico – culturale;
- la realizzazione e gestione, in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, di un museo, inteso come luogo della ricerca, conservazione, esposizione e valorizzazione delle opere artistiche e dell'opera di MAURO CROCETTA;
- la gestione e conservazione delle opere di Mauro Crocetta facenti parte del patrimonio o comunque gestite ai fini della Fondazione attualmente presso la casa museo del Maestro Mauro Crocetta, sita in Martinsicuro alla via Po n. 8 o presso altro sito espositivo individuato dalla Fondazione stessa;
- di pubblicare le opere già edite e gli inediti letterari del maestro MAURO CROCETTA;
- l'organizzazione e promozione di seminari, cicli di conferenze, percorsi formativi e letture nei settori di interesse della Fondazione, anche finalizzate alla conoscenza dell'opera letteraria e scultorea del maestro MAURO CROCETTA, in collaborazione con istituzioni culturali ed artistiche, italiane e straniere;
- la raccolta di fondi e contributi per favorire iniziative culturali inerenti il campo della scultura, della letteratura, della pittura, dell'arte in genere o comunque finalizzati al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- promozione ed organizzazione di un premio nazionale e/o internazionale, dedicato all'artista Mauro Crocetta, finalizzato a valorizzare la letteratura, la poesia, il teatro, la scultura e la pittura dell'area mediterranea;
- l'organizzazione e gestione di corsi di formazione;
- la creazione e gestione di siti internet;
- assegnazione di premi (borse di studio, premi per tesi di Laurea ispirate alla vita e/o opera letteraria e/o scultorea del maestro Mauro Crocetta; premi per disegni ispirati alle poesie di Mauro Crocetta; premio per una sceneggiatura teatrale e/o cinematografica tratta da una sua opera);
- pubblicare testi, riviste o periodici a carattere artistico - culturale, anche rivolti all'approfondimento e divulgazione di tematiche di impegno sociale e civile e con particolare attenzione a culture "altre" e diverse, nell'ottica dei temi che furono cari al maestro MAURO CROCETTA;
- promuovere e gestire iniziative di solidarietà sociale, finalizzate alla diffusione della cultura e dell'arte in paesi svantaggiati e del terzo mondo.

La Fondazione potrà rilasciare, previo esame, dichiarazioni di autenticità ai possessori di opere del Maestro MAURO CROCETTA.

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- a. gestire in ogni forma ed acquistare a qualsiasi titolo beni mobili e immobili, opere artistiche e letterarie, impianti, attrezzature e materiali comunque utili e necessari;
- b. compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e finanziamenti;
- c. stipulare contratti, accordi e convenzioni con soggetti ed Enti pubblici e privati;

d. favorire, anche mediante sovvenzioni e contributi, la creazione e lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini analoghi o connessi a quelli della Fondazione;

e. partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;

f. svolgere, nei limiti di legge, ogni altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi propri della Fondazione, purché realizzate in via del tutto secondaria, marginale ed accessoria.

I ricavi di ogni eventuale attività saranno destinati esclusivamente al raggiungimento dei fini della Fondazione.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante la vita della fondazione.

E' fatto altresì obbligo di impiegare gli utili e gli eventuali avanzi di gestione solo per le attività istituzionali o ad esse direttamente connesse.

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del codice civile e della legislazione speciale in materia.

PATRIMONIO ed ENTRATE

Art. 5 - FONDI ed ENTRATE ISTITUZIONALI

Il Patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal Fondo di dotazione;
- b) dal Fondo di gestione.

a) Il Fondo di dotazione è costituito da:

- apporti e conferimenti (danaro, beni mobili o immobili, etc.), o da altre utilità comunque impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori, da eventuali Partecipanti Istituzionali e dai sostenitori;
- dai beni mobili ed immobili ed ogni altra utilità che pervengano, a qualsiasi titolo, alla Fondazione;
- dai contributi o liberalità fatte da Enti o privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte delle rendite non utilizzate che, con delibera dell'Organo di Amministrazione, venga espressamente destinata ad incrementare il patrimonio.

b) Il Fondo di Gestione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali donazioni, liberalità o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti da soggetti ed Enti pubblici o privati;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Partecipanti alla Fondazione e da Sostenitori;
- dagli utili derivanti dalle gestioni precedenti.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno gestite ed impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Il fondo di gestione costituisce la parte di patrimonio della Fondazione, gestito e utilizzato dall'Organo di Amministrazione per il raggiungimento degli scopi della Fondazione .

FONDATORI, SOSTENITORI ed ONORARI

Art. 6 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Possono diventare membri della Fondazione tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private ed Enti, anche non dotati di personalità giuridica, che ne condividono le finalità e che, in modo volontario e senza scopo di lucro,

si attivano per sostenerne il buon funzionamento e per il raggiungimento degli scopi statutari, e che contribuiscono mediante apporti, contributi e conferimenti consistenti in prestazioni gratuite di attività e servizi, prestazioni di lavoro volontario, donazione di beni materiali od immateriali, attribuzione gratuita di diritti d'uso e di godimento su beni, o mediante apporto di altre utilità comunque impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione.

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori
- Fondatori Ordinari
- Partecipanti Istituzionali
- Sostenitori
- Membri Onorari

a) Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori i soggetti che hanno promosso e partecipato alla costituzione e sottoscritto l'atto costitutivo.

In caso di perdita o decadenza, per qualunque causa, dalla qualifica di alcuno dei Fondatori Promotori, quelli superstiti procederanno, con deliberazione assunta a maggioranza, alla nomina di altro soggetto che eserciterà le prerogative ed i diritti previsti per i Fondatori Promotori, scelto, preferibilmente, tra i parenti in linea retta del maestro Mauro Crocetta, ovvero di altro soggetto, pubblico o privato, che intenda mettere a disposizione della Fondazione ogni mezzo o attività utile e/o necessario per gli scopi della Fondazione.

È fatto salvo il rispetto di eventuali disposizioni, anche testamentarie, del Fondatore Promotore deceduto; qualora i Fondatori Promotori superstiti non intendano accettare la designazione effettuata, tale determinazione dovrà essere motivata.

b) Fondatori Ordinari

Possono divenire Fondatori Ordinari i soggetti e gli Enti, pubblici o privati, che si impegnino a contribuire al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, mediante un apporto o contributo, di beni, attività o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

I Fondatori Ordinari sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

I Fondatori Ordinari devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

c) Partecipanti Istituzionali

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni, attività o servizi, nelle forme e nella misura stabilita dal Consiglio d'Amministrazione.

I Partecipanti Istituzionali potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipanti Istituzionali dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero per il periodo determinato dal Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle esigenze della Fondazione.

I Partecipanti Istituzionali sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

d) Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di membri Sostenitori della Fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi con le modalità e tempi stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione.

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita, ovvero per il periodo determinato dall'Organo di amministrazione in considerazione delle esigenze della Fondazione.

I Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, se emanato.

e) Membri onorari

I membri onorari sono persone e soggetti, pubblici o privati, individuati e nominati per la loro storia e per i loro meriti e capacità letterarie e artistiche dal Consiglio di Amministrazione e che comunque, attraverso la loro conoscenza e capacità possono contribuire agli scopi della Fondazione.

Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Fondatori Ordinari, Partecipanti Istituzionali e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione, ovvero incompatibile con gli impegni assunti nei confronti della Fondazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione; estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; apertura di procedure di liquidazione; fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori Ordinari, i Partecipanti Istituzionali e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 7 - ORGANI

Gli organi della Fondazione sono:

- l'Assemblea Generale;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Presidente onorario, se nominato;
- il Direttore Scientifico e/o il Comitato scientifico, se nominato;
- il Direttore Generale, se nominato;
- il Collegio dei revisori dei conti.

L'Assemblea Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione ed il Collegio dei revisori dei conti sono indispensabili per il regolare funzionamen-

to della Fondazione. E', invece, rimessa all'autonomia del Consiglio di Amministrazione la nomina di altri organi e/o cariche.

Tutte le cariche elettive hanno durata di tre anni e restano in carica sino alla nomina di un nuovo Organo validamente costituito, salvo quanto previsto nel successivo articolo 9 (nove) del presente statuto.

I singoli membri possono essere nuovamente nominati.

Ogni qualvolta viene meno un solo membro di uno degli Organi sociali in carica, si fa luogo alla sua sostituzione per cooptazione. I membri cooptati decadono dalla carica insieme agli altri al termine del triennio. Qualora venga meno la maggioranza degli Organi sociali in carica si dovrà procedere al rinnovo dell'intero Organo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dall'incarico per morte, rinuncia, esclusione da parte dei componenti la maggioranza del Consiglio di Amministrazione in carica.

Le cariche di Presidente della Fondazione, Vice Presidente, Consigliere di Amministrazione e membri del collegio dei revisori sono gratuite e non possono dare diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese autorizzate o ratificate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è l'organo collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Ente ed è costituita da tutti i membri della fondazione.

L'Assemblea Generale ha il compito di:

- nominare gli Organi della Fondazione;
- nominare i membri dei singoli Organi sociali, conformemente a quanto stabilito nel presente Statuto;
- nominare il Presidente della Fondazione;
- deliberare sull'approvazione del rendiconto annuale della Fondazione;
- deliberare sulle eventuali modifiche da apportare al presente Statuto, nonché sull'eventuale scioglimento dell'Ente e sulla devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Essa è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno due dei suoi membri.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua indisponibilità, dal Vice Presidente. Il segretario è nominato dai membri presenti.

La convocazione deve pervenire in forma scritta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o con qualsiasi strumento, anche telematico che ne attesti l'avvenuta ricezione, ai membri della Fondazione almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione o, in via d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima della stessa.

In prima convocazione, l'Assemblea è dichiarata validamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei membri intervenuti.

Le delibere dell'Assemblea sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti, salvo per modifiche statutarie per le quali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri.

Ogni membro può delegare un altro membro a rappresentarlo in Assemblea e ciascun membro non può rappresentare più di una delega.

Le delibere constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è costituito da un numero variabile di consiglieri, da

un minimo di cinque fino ad un massimo di undici, previa determinazione del loro numero da parte dell'Assemblea Generale.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati per la prima volta all'atto della Costituzione della Fondazione.

Sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione:

- il Presidente del Consiglio di amministrazione: Maria Rosaria Sarcina, moglie dell'artista, che assume l'ufficio a tempo indeterminato.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta, di diritto, agli eredi legittimi in linea retta dell'artista Mauro Crocetta; in caso di più eredi che vogliano esercitare la carica assume la qualifica di Presidente l'erede più anziano.

In mancanza il Presidente sarà nominato dall'Assemblea generale tra i membri del Consiglio di amministrazione.

Sono altresì membri di diritto del Consiglio di Amministrazione:

- i figli dell'artista Patrizia Crocetta e Pietro Paolo Crocetta, o loro eredi legittimi, in linea retta;

- il Presidente onorario, se nominato;

- il Direttore del Comitato scientifico, se nominato.

I membri del Consiglio di amministrazione, salvo le cariche spettanti di diritto, sono nominati dall'Assemblea Generale.

I membri del Consiglio di Amministrazione, salvo la carica di Presidente e le altre cariche di diritto, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, morte o impedimenti permanenti di uno o più consiglieri designati, si procederà alla sostituzione in conformità a quanto previsto nel presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice-Presidente con funzioni vicarie.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale.

Art. 10 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare, provvede a :

a) dare puntuale attuazione alle norme statutarie;

b) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al presente Statuto;

c) curare la corretta gestione finanziaria dell'Ente;

d) predisporre il bilancio consuntivo annuale da proporre all'Assemblea Generale per l'approvazione;

e) approvare e promuovere ogni attività e iniziativa;

f) amministrare il patrimonio della Fondazione;

g) deliberare sull'accettazione di donazioni, liberalità, eredità e legati;

h) deliberare sulle domande di ammissione nella Fondazione e deliberare in merito ai contributi da ricevere;

i) deliberare circa la nomina, la cessazione e il trattamento del personale della Fondazione, stipulando idonee convenzioni per consulenze e prestazioni professionali, qualora necessario;

l) nominare, ove opportuno, il Direttore Generale della Fondazione, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico;

m) nominare, ove opportuno, i membri del Comitato Scientifico;

n) determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme del contributo a carico dei membri della Fondazione;

o) stabilire l'eventuale misura minima e le forme di versamento dei contributi, nonché

le eventuali iniziative in caso di inadempienza agli obblighi assunti da parte dei soci;
p) predisporre ed approvare gli eventuali regolamenti interni della Fondazione;
q) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dalla legge e dal presente statuto.
Il Consiglio può delegare al Presidente e/o ad uno o più consiglieri, nei limiti dell'ordinaria amministrazione, le proprie facoltà.

Art. 11 - REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre membri in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per via telematica tramite audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni delle quali si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento decisionale mediante consultazione scritta deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio oppure nel diverso termini indicato nel testo della decisione.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve pervenire in forma scritta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o con qualsiasi strumento, anche telematico che ne attesti l'avvenuta ricezione, ai consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione o, in via d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima della stessa.

Art. 12 - IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la qualifica di Presidente della Fondazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'esatta e tempestiva esecuzione delle deliberazioni degli Organi da lui presieduti.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, promuove iniziative atte a

sensibilizzare la pubblica opinione in merito agli aspetti programmatici previsti dallo Statuto e perseguiti dalla Fondazione.

Il Presidente inoltre:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea Generale;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove le modifiche, qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea Generale e gestisce i rapporti con Enti ed autorità;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio per ogni eventuale approvazione o ratifica.

Art. 13 - IL PRESIDENTE ONORARIO

L'assemblea può nominare un Presidente Onorario da scegliere tra personalità che per storia, meriti e capacità, siano idonee a esercitare tale funzione nell'interesse della Fondazione.

Per rivestire la carica di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali e culturali.

Il Presidente Onorario non ha diritto di voto e non è eleggibile alle cariche della fondazione.

Il Presidente onorario non ha funzioni amministrative e non ha la rappresentanza della Fondazione; può assistere, senza diritto di voto, e con funzioni meramente consultive, alle riunioni degli Organi della Fondazione.

Il Presidente Onorario svolge un'attività di supporto a tutte le iniziative della Fondazione, affiancando il Presidente della Fondazione e gli altri organi della Fondazione.

La carica di Presidente Onorario è gratuita.

Art. 14 - IL DIRETTORE E/O IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore scientifico, e/o un Comitato Scientifico del quale il Direttore è presidente.

Il Direttore scientifico e/o il Comitato scientifico sono scelti tra personalità del mondo dell'arte e della cultura, in possesso di una specifica competenza nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

Il Direttore, se nominato, è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione e concorre all'attuazione degli scopi della Fondazione, fornendo indicazioni e promuovendo iniziative. Il Direttore e/o il Comitato scientifico concorre, altresì, alla formulazione dei programmi di attività della Fondazione e partecipa alla realizzazione delle relative iniziative.

Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito alle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere.

Il numero dei componenti il Comitato scientifico è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Al Direttore può essere riconosciuto il diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione del proprio incarico, se documentate o quantificate in misura forfettaria. Il Direttore e/o il Comitato scientifico rimangono in carica per tre anni; il loro ufficio è rinnovabile.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

Art. 15 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti nominati dall'Assemblea.

Il Collegio dei revisori vigila sulla gestione della Fondazione, in particolare sull'osser-

vanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

La carica di revisore è incompatibile con quella di Consigliere.

Il collegio dei revisori resta in carica 3 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il collegio dei revisori redige la relazione al bilancio consuntivo redatto dal Consiglio di Amministrazione per garantire massima trasparenza e attendibilità dello stesso.

RENDICONTO ANNUALE

Art. 16 - RENDICONTO ANNUALE

L'Esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso.

Entro il mese di dicembre il Consiglio d'Amministrazione può approvare il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo.

Il Consiglio d'Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno approva il bilancio consuntivo di quello decorso.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

CONTROVERSIE

Art. 17 CLAUSOLA DI ARBITRATO

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà risolta, in conformità del Regolamento di Procedura della Camera Arbitrale della Camera di Commercio del luogo dove la fondazione ha la propria sede, da n. tre arbitri nominati secondo il detto Regolamento. La determinazione degli arbitri viene fin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

SCIoglimento E NORME DI CHIUSURA

Art. 18 - SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio che residua dalla liquidazione verrà devoluto ad altri Enti con finalità analoghe, individuati dal Consiglio di Amministrazione in sede di scioglimento, previa consultazione dell'Autorità Governativa.

I beni affidati in uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti e/o dei loro eredi.

Art. 19 - NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si deve far riferimento alle Norme di legge in materia di Fondazione e in subordine a quelle previste in materia di Enti non commerciali contenute nel Libro I del Codice Civile e, in ulteriore subordine, alle normative contenute nel Libro V del Codice Civile.

F.to: Maria Rosaria Sarcina

F.to: Patrizia Crocetta

F.to: Pietro Paolo Crocetta

F.to: Carlo Campana notaio - segue sigillo